

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	69	2017	RESPONSABILITA'	10/04/2017

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Piera Maggi Presidente
 dott.ssa Chiara Bersani Consigliere rel.
 dott.ssa Laura Cafasso Consigliere
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n.74676 promosso dalla Procura reginale contro
 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano
 Cesare FORNARI e dall'Avv. Manuela ANTONIONI, con loro elettivamente domiciliato in
 Terracina (LT), Via Roma n. 152, ed *ex lege* domiciliato in Roma, presso la Segreteria di questa
 Corte;

VISTI gli atti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 1 dicembre 2016, il relatore Cons. Chiara Bersani, il P.M. in
 persona del V.P.R. Francesco Maffei, e gli Avv.ti Antonioni e Fornari;

CONSIDERATO in

FATTO

A seguito di informativa di danno pervenuta dalla Sezione di controllo di questa Corte, la
 Procura ha avviato istruttoria su una ipotesi di danno arrecato al Comune di Terracina per
 somme corrisposte alla società SISCOM in più rispetto al valore dei lavori fatturati dalla ditta
 stessa, che erano stati commissionati ed eseguiti.

1. I fatti posti a base della domanda.

Premette la Procura che l'Ente aveva affidato alla predetta SISCOM l'appalto dei lavori di
 rifacimento delle strade urbane ed extraurbane per l'importo complessivo contrattuale di euro
 368.782,00, oltre I.V.A. di legge, e che, in relazione ai lavori, eseguiti e regolarmente certificati, la
 società SISCOM S.R.L. emetteva le seguenti fatture:

- Nr. 049 del 14.05.2008 (scadenza 13.06.2008) di euro 171.589,78 (I.V.A. compresa);
- Nr. 078 del 18.07.2008 (scadenza 17.08.2008) di euro 267A27,94 (I.V.A. compresa);
- Nr. 128 del 05.12.2008 (scadenza 04.01.2009) di euro 14.106,44 (I.V.A. compresa);
- Nr. 023 del 19.02,2009 (scadenza 21.03.2009) di euro 2.277,00 (I.V.A. compresa).

Seguivano la regolare esecuzione del servizio e i relativi provvedimenti di liquidazione da
 parte del competente Dipartimento LL.PP.:

§ Fattura nr. 049 del 14.05.2008: provvedimento liquidazione nr. 137/IV del 08.07.2008;

- Fattura nr. 078 del 18.07.2008: provvedimento liquidazione nr. 241/IV del 23.10.2008;
- Fattura nr. 128 del 06.12.2008: provvedimento liquidazione nr, 007/IV del 12.01.2009;
- Fattura nr. 023 del 19.021009: provvedimento liquidazione nr. 088/IV del 31.03.2010.

Come emerge dalla nota del Dipartimento Finanziario, Settore Bilancio e Ragioneria, per il pagamento della fattura n. 128 del 05.12.2208 è stato emesso il mandato n. 1412/2009 del 02.04.2009 di € 14.106,44 dal Rag. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.

Per le altre fatture (n. 23 del 19.02.2009, n. 49 del 14.05.2008 e n. 78 del 18.07.2008), invece, il Comune non ha effettuato il pagamento tempestivamente, ma solo a seguito dell'esito finale del lungo contenzioso che la ditta ha dovuto portare a termine, nonostante sia risultata vittoriosa sempre ed in ogni grado dei relativi giudizi (decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verbania n. 286/2009 del 03.04.2009, esecutivo in data 29.06.2010, di euro 439.917,72 comprensivi di IVA, oltre interessi moratori dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, delle spese per la procedura monitoria e gli accessori di legge; sentenza n. 273/2011 del TAR del Piemonte, Sez.I, di accoglimento del ricorso per l'ottemperanza presentato dalla Società SISCOM con ingiunzione al Comune di Terracina di provvedere al pagamento del dovuto nel termine di 30 giorni; a fronte della persistente inottemperanza dell'ente, liquidazione disposta con la delibera n. 5 del 05.02.2013 del Commissario *ad acta*, Dott.ssa Maria Pia TEMPORALE, nominato per l'ottemperanza dal Prefetto di Latina con decreto 11/16621 del 17.11.2011; precetto, per interessi e spese di lite, notificato dalla SISCOM il 05.11.2013).

I maggiori oneri che l'amministrazione ha liquidato alla SISCOM, per effetto di tale contenzioso (interessi legali e spese di lite), costituiscono l'oggetto del presente giudizio, per il danno che, in tesi, essi rappresentano per l'ente rispetto al costo dei lavori commissionati ed eseguiti.

2. Quantificazione del danno

Va premesso che, come emerge dalla citata deliberazione del Commissario *ad acta* nominato per l'ottemperanza, agli atti, il Comune di Terracina è stato dichiarato in stato di dissesto con delibera del Consiglio Comunale n. 103-XII del 19.09.2011, e sottoposto alla gestione straordinaria di cui all'art.248, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.

In tale delibera il Commissario ha riconosciuto che i crediti residui della società verso il Comune - quantificati in euro 12.862,76 per sorte residua, euro 124.247,31 per interessi moratori maturati al 19.09.2011 ed euro 1.415,70 per spese legali del giudizio di ottemperanza, per complessivi euro 138.525,77 -, in quanto oggetto di procedure esecutive pendenti alla data del dissesto (in relazione alla circostanza che a tale data era pendente la procedura esecutiva iniziata dalla SISCOM - in quanto non ancora esaurita la fase, da considerarsi esecutiva del credito, della liquidazione disposta con la sentenza del TAR n. 273/2011, notificata il 17.06.2011, resa nel giudizio di ottemperanza -) fossero imputabili alla massa passiva della liquidazione, per effetto della previsione di cui all'art.248, comma 2, Del D.lgs. n.267/2000, e li ha riconosciuti quali debiti fuori bilancio (oltre alla somma di euro 1.000,00, per compensi al Commissario, che contestualmente liquidava), non procedendo alla loro liquidazione perché di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione; quanto agli interessi maturati successivamente alla data di dichiarazione del dissesto (19.11.2011), sino alla approvazione del rendiconto di cui all'art. 256, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, pure non ne ha disposto la liquidazione, ritenendo che, in base all'art.248, comma 4, del citato D.lgs., essi non potessero essere oggetto di azione esecutiva, ma dovessero essere liquidati dall'ente una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto.

Orbene, per detti crediti (interessi e spese dei giudizi) la SISCOM ha concluso con il Comune di Terracina un atto di transazione in data 15.09.2014, nel quale le parti si sono accordate per la definizione delle spettanze con pagamento, da parte del Comune, di euro 56.387,39, pari alla metà

delle somme dovute a titolo di interessi, oltre euro 6.901,58 per spese legali, per complessivi euro 63.288,97. Per tale atto transattivo è stato emesso il mandato di pagamento nr. 4680 del 18.11.2014 per l'importo di euro 63.288,97.

Tale importo, al quale va aggiunto quello di euro 1.000,00 pagati dal Comune quale compenso del Commissario ad acta liquidato nella citata delibera n. 5/2013, per un totale di euro 64.288,97, seppure inferiore a quello costituente il credito della ditta a titolo di interessi e spese, costituisce per la Procura pur sempre un danno erariale in quanto ha fatto lievitare i costi complessivi delle opere per fatti - la mancata emissione, entro i termini, del mandati di pagamento in relazione al pagamento delle fatture emesse dalla società creditrice, debitamente vistate e provviste di fondi - che non trovano giustificazione alcuna.

3. La contestazione di responsabilità.

I costi dei lavori di cui alle citate fatture, infatti, erano coperti con fondi a destinazione vincolata, derivanti da mutuo della Cassa DD.PP. (posizione n. 451154800), e per l'impegno di spesa (euro 500.000,00 imputati al cap. 13721 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007) era, infatti, stata attestata la necessaria copertura finanziaria dall'allora Responsabile del Dipartimento Finanziario, Rag. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (Certificato di impegno nr. 20070003988 del 08.10.2007). Le relative somme erano state erogate dalla Cassa DD.PP. ed incassate dal Comune in tempo utile per la liquidazione delle fatture *de quibus*. Sul punto la Procura deposita il partitario accertamenti nr. 1071/2007, che indica importi e date di incasso dei finanziamenti, dal quale risulta che:

- per la fattura nr. 049 del 14.05.2008 di euro 171.589,78, le somme erogate della Cassa DD.PP. sono state introitate dal Comune in data 27.06.2008;

- per la fattura nr. 078 del 18.07.2008 di euro 267.427,94, le somme sono state incassate in data 14/10/2008;

- per la fattura nr. 128 l'Ente ha incassato la relativa somma in data 29/12/2008, mentre per la fattura nr. 023 del 19.02.2009 di euro 2.277,00 la relativa somma è stata incassata in data 06/04/2010.

Tali documentazioni confermerebbero quanto dichiarato dalla Dr.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX, Responsabile del Dipartimento, e cioè che, al momento dell'emissione delle fatture, le somme erano state già erogate della Cassa DD.PP, ma non sono state utilizzate per effettuare il pagamento delle fatture emesse dalla SISCO S.R.L. (ad eccezione della fattura nr. 023), ma sono state fatte confluire dall'allora responsabile del servizio finanziario sul conto corrente di Tesoreria, senza vincolo di destinazione.

Prospettando la tesi che la responsabilità per il danno in oggetto sia addebitabile ai soggetti responsabili del mancato utilizzo delle predette somme con il pagamento dei lavori ai quali esse erano destinate e vincolate, la Procura ha notificato invito a dedurre contestuale e cumulativo al Rag. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento Finanziario dal 26.09.2003 sino al 03.09.2009, al Dott. Castaldo Ciro, Responsabile del Dipartimento Finanziario dal 04.09.2009 sino al 26.01.2010, e alla Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX Ada, Responsabile del Dipartimento Finanziario dal 27.01.2010 sino al 19.09.2011 (data del dissesto finanziario) - per il danno erariale arrecato al Comune di Terracina di complessivi euro 64.288,97; in citazione si precisa che agli stessi il Comune ha notificato atto di costituzione in mora (rispettivamente, il 18 novembre 2015 al XXXXXXXXXXXXXXXX, il 18 dicembre 2015 al Castaldo ed il 19 novembre 2015 alla XXXXXXXXXXXXXXXX).

A seguito delle deduzioni presentate da tutti e tre gli interessati, e della audizione disposta a domanda della XXXXXXXXXXXXXXXX (il XXXXXXXXXXXXXXXX rinunciava ad essere sentito), la Procura ha ritenuto fondate le giustificazioni addotte dalla XXXXXXXXXXXXXXXX e dal Castaldo, e ha emesso, invece, l'atto di citazione il 10.05.2016 nei confronti del XXXXXXXXXXXXXXXX, curandosi di confutare in quella sede le argomentazioni difensive avanzate dall'interessato in sede di deduzioni.

In sostanza, la tesi accusatoria individua nel comportamento del XXXXXXXXXXXXXXXX il nesso causale per aver determinato l'insorgere del titolo per le maggiori somme spettanti alla società per interessi, per spese legali e del commissario *ad acta*, in quanto spese ricollegabili alla mancata tempestiva soddisfazione delle fondate pretese creditorie della società esecutrice dei lavori. Sostiene che tali somme egli avrebbe dovuto tempestivamente liquidare, in quanto fondi a destinazione vincolata, che egli doveva obbligatoriamente destinare al pagamento tempestivo delle fatture, quale Responsabile del Dipartimento Finanziario, e, a maggior ragione, quale soggetto che aveva attestato la copertura finanziaria dei lavori proprio in ragione delle disponibilità derivanti dal mutuo contratto *ad hoc* ed esistenti in cassa, mentre le somme risultano versate in tesoreria, e poi destinate ad altre spese, senza che sia stato rispettato il loro vincolo di destinazione.

Poiché a tali comportamenti risale causalmente la carenza di fondi per il tempestivo adempimento delle fatture *de quibus*, la Procura afferma l'irrilevanza del fatto, opposto dal XXXXXXXXXXXXXXXX, che, a far data dal 04.09.2009, egli non ha più ricoperto l'incarico di Responsabile del Dipartimento Finanziario.

Il titolo soggettivo dell'illecito è individuato nel dolo, a fronte dei fatti accertati a suo carico nella sentenza penale di condanna ([proc.pen.nr. 5644/2011](#), presso la Procura della Repubblica di Latina) a 4 anni per il reato di peculato continuato, nonché della condanna a 2 anni e 8 mesi irrogata alla figlia, Delia XXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di riciclaggio, e dalla sentenza di condanna nr. 176/16 del 26.01.2016 del Tribunale Penale di Latina. Con tale ultimo provvedimento, sottolinea la Procura, è stata anche disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici del XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. Dai fatti in sede penale, infatti, la Procura rileva esistente, negli anni di gestione del XXXXXXXXXXXXXXXX, un sistema di manipolazione delle scritture contabili che ha visto partecipare il XXXXXXXXXXXXXXXX, nonché l'utilizzo sistematico delle anticipazioni di tesoreria che, accumulando debiti per interessi, ha determinato il progressivo lievitare del debito dell'ente, fino a causarne il dissesto nel 2011. In tale contesto, rileva, il profilo soggettivo del responsabile del servizio finanziario sarebbe inquadrabile nel più ampio ambito della sua mala gestione contabile, concretata in azioni ed omissioni di tipo doloso, o, in via subordinata, imputabili a titolo di colpa gravissima, le quali determinerebbero, inoltre, l'inapplicabilità del principio di continuità contabile rispetto alla successiva gestione della Dr.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX, la quale, da un lato, ha ereditato un quadro documentale contabile del tutto inattendibile, e, dall'altro, ha prontamente provveduto a sottoscrivere l'atto transattivo. La citazione ampiamente argomenta anche per la competenza del Comune a sottoscrivere l'atto transattivo sul credito della SISCOM per interessi e spese legali, rilevando che tali crediti, afferendo a fondi a gestione vincolata, erano sottratti alla competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, come previsto dall'art. 255, co. 10°, del D.lgs. n. 267/2000, e soggetti alla gestione dell'Ente.

Ha concluso la Procura per la responsabilità in via esclusiva e per l'intero a titolo doloso di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX a favore del Comune di Terracina di complessivi euro

64.288,97, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo e spese di giudizio, o in via subordinata, a titolo di colpa gravissima.

5. Il XXXXXXXXXXXXXXX si è costituito eccependo, preliminarmente, la prescrizione del danno, con decorrenza del termine prescrizionale dalla data di collocamento in pensione il 03.09.2009, o dalla data del 29.06.2010 di esecutività del titolo giudiziario - la sentenza TAR Piemonte n. 273/2011 -, o dal decreto ingiuntivo del 2009, o dal mandato di pagamento da lui emesso n. 1412/2009 del 02.04.2009. Sempre in via preliminare, ha eccepito la discrasia tra l'invito a dedurre, che menziona un danno di euro 23.078,00, e l'atto di citazione, che nelle conclusioni chiede un danno di euro 62.288,97 "senza che emerga dal testo dell'atto la ragione chiara ed esplicita di tale enorme differenza, pur facendosi menzione di ulteriori responsabilità a carico degli altri convenuti", e l'improcedibilità o inammissibilità della citazione per non essere il Comune il soggetto titolare del credito qui azionato come danno. Ha sostenuto la violazione dell'art. art. 254, comma 3, T.U.E.L., e ne ha tratto la censura di illegittimità dell'atto transattivo (e di conseguente inammissibilità dell'atto di citazione) in quanto i crediti in questione non avrebbero potevano essere liquidati dall'ente, ma dovevano confluire nella gestione della Commissione di liquidazione.

Nel merito, richiamando detta tesi, la difesa ha eccepito l'assenza di nesso causale, sostenendo che il danno non sarebbe conseguente alla condotta del convenuto ma alla illegittima transazione stipulata nel 2014, e che non potrebbero essere a lui addebitati interessi e spese legali per giudizi svoltisi dopo la sua cessazione dal servizio, e ha ampiamente disquisito anche sulla natura del danno erariale, in specie da disservizio, e, più in generale, sui presupposti della responsabilità erariale. In via istruttoria ha chiesto che sia acquisita notizia dal Comune di Terracina sulla circostanza se, al momento dell'emissione del certificato di impegno, fosse presente l'anticipazione di cassa, e se questa fosse in grado di soddisfare le pretese creditorie della SISCOM.

All'udienza del 1 dicembre 2016 le parti, entrambe presenti, hanno ripercorso le argomentazioni e confermato le conclusioni, e l'Avv.Fornari, in via subordinata rispetto alla domanda di rigetto della citazione, ha chiesto che, in via istruttoria, sia acquisita notizia dalla Commissione straordinaria per sapere se le somme sono state acquisite alla massa passiva.

DIRITTO

1. La censura rivolta avverso l'atto di citazione, che avrebbe variato l'importo del danno imputato al XXXXXXXXXXXXXXX in sede di invito a dedurre (peraltro ingiustificatamente, perché nella citazione non se ne ravviserebbero le ragioni), appare infondata alla luce della semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio, il quale è basato sugli stessi identici fatti contestati ai destinatari dell'invito a dedurre (ivi compresa la quantificazione del danno, che anche in sede di invito era indicato in complessivi euro 64.288,97). Anche prima della espressa previsione dell'art. 87 del CGC, che sanziona con la nullità l'atto di citazione solo qualora non vi sia corrispondenza tra i fatti e gli elementi di diritto posti a base della domanda nell'atto di citazione, e "gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre", la giurisprudenza di questa Corte era pacifica nel non richiedere, ai fini della validità dell'atto di citazione, la perfetta corrispondenza con l'invito a dedurre, ma solo che quella rispettasse il nucleo fondamentale dell'addebito previamente comunicato al soggetto invitato a dedurre, in ossequio alla funzione dell'invito a dedurre come individuata dalla giurisprudenza costituzionale, sia nella dinamica dei rapporti con i soggetti presunti responsabili (ai quali deve essere consentito di fornire deduzioni su fatti

che costituiscono il titolo della responsabilità poi azionata in giudizio), sia in quella del rapporto tra la fase istruttoria e quella processuale (nel quale la Procura istruisce la futura azione in base a tutte le risultanze acquisite sino all'emissione dell'atto di citazione). Tale criterio e la sua *ratio* sono oggi ben chiari nella precisazione, in seno al citato art. 87, che la corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione deve essere vagliata "tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni". Dunque, per la validità dell'atto di citazione, deve esserci corrispondenza con l'invito a dedurre quanto ai fatti che sono a titolo della domanda, e non certo quanto alla imputazione del danno in misura minore o maggiore al convenuto, soprattutto quando una diversa imputazione a suo carico discenda da elementi che sono stati acquisiti dalla Procura per effetto delle deduzioni e audizioni dei soggetti invitati a dedurre.

Nella fattispecie, poi, le diversità nel *quantum* addebitato al XXXXXXXXXXXXXXXX, oltre che del tutto ammissibili, sono state anche espressamente e ampiamente motivate in citazione: nell'invito a dedurre il XXXXXXXXXXXXXXXX era stato invitato a fornire deduzioni difensive solo per euro 23.078,00, rispetto al complessivo danno di euro 64.288,97, perché (come ivi esposto a pag. 7) tutti i responsabili del servizio finanziario, che si erano succeduti dal 2006 al 2011, erano stati individuati quali presunti responsabili per "l'omesso pagamento della sorte", e l'addebito era stato formulato a ciascuno, pertanto, in proporzione al periodo di servizio in tale qualità; a termine dell'istruttoria la Procura ha, invece, ritenuto che il XXXXXXXXXXXXXXXX risultasse l'unico soggetto a cui addossare la responsabilità per i motivi altrettanto espressamente esplicitati a pag. 8 dell'atto di citazione, e, cioè, perché, in virtù delle audizioni e deduzioni degli interessati, aveva acquisito l'informazione che, per i periodi successivi alla cessazione del XXXXXXXXXXXXXXXX dal 03.09.2009 (gestione Castaldo dal settembre 2009 al gennaio 2010, e gestione XXXXXXXXXXXXXXXX dal gennaio 2010 ad oggi), l'ente già si trovava in una situazione di cronica insufficienza di cassa, poi tracollata nello stato di dissesto nel 2011. Tale carenza di disponibilità di cassa è espressamente individuata a motivo per il quale la Procura ha archiviato la posizione dei successivi responsabili del servizio finanziario, e ha concentrato la responsabilità dell'intero danno sul XXXXXXXXXXXXXXXX, come si evince chiaramente anche dalla prospettazione a suo carico di una imputazione a titolo di dolo proprio in considerazione del fatto che egli, in sede penale, è stato ritenuto responsabile di gravi fatti di mala gestione e, pertanto, egli doveva essere ben consapevole nel 2009 che, in assenza di una pronta liquidazione con le somme a ciò destinate, le fatture in questione non avrebbero potuto essere pagate altrimenti.

2. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.

La decorrenza del termine prescrizionale per l'azione di responsabilità deve essere individuata in base al preciso criterio imposto dall'art.1, comma 2, della legge n. 20/94, applicabile ai fatti in causa, per il quale assume rilevanza solo il momento in cui il fatto dannoso si è verificato, dovendosi intendere per fatto dannoso l'illecito costituito da tutti i suoi elementi, ivi compresa la lamentata diminuzione patrimoniale.

Nel caso di obbligazioni derivanti da contratto, il cui adempimento è oggetto della disponibilità delle parti, la data di nascita dell'obbligazione contrattuale non segna necessariamente il momento in cui l'importo dell'obbligazione di risarcimento per i maggiori oneri (interessi e spese legali conseguenti al contenzioso) costituisce un danno per il debitore: la relativa obbligazione, difatti, lasciata alla disponibilità del creditore che ne è titolare, può non essere esatta, o non essere esatta nei tempi della sua prescrizione, o essere ridotta nella sua entità con atto di transazione. A ciò si aggiunga che per le pubbliche amministrazioni le obbligazioni

devono essere assunte nelle forme di legge, in assenza delle quali (obbligazioni assunte senza impegno, o senza copertura, o non liquidate nei tempi e con le disponibilità ad esse assegnate, o altro) esse sono esigibili previa iscrizione del relativo debito nel bilancio dell'ente, nelle forme del debito fuori bilancio di cui agli artt. 191 e 194 TUEL (art.194, comma 1, lett. a.: iscrizione di debito fuori bilancio per spesa derivante da titolo esecutivo; lett. e.: iscrizione di debito fuori bilancio per spesa derivante dalla acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191).

Pertanto, nel caso di mancato spontaneo pagamento dei debiti da obbligazione con le procedure previste dalla vigente disciplina, il danno per maggiori oneri che conseguano al contenzioso intentato dal creditore diventa concreto ed attuale o con il materiale adempimento della obbligazione risarcitoria, o quando l'ente abbia iscritto il relativo titolo in bilancio con la deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, TUEL.

Nella fattispecie, il danno scaturisce dalla materiale erogazione del debito verso la SISCOM, accertato nella citata sentenza TAR Piemonte n. 273/2011 e transatto nel 2014 previo riconoscimento del titolo e del relativo credito quale debito fuori bilancio in quanto derivante da sentenza esecutiva (ex art. 194, comma 1°, lett. a, del D.lgs. n. 267/2000): tale erogazione è avvenuta con il mandato di pagamento n. 4680 (impegnato con certificato n. 1170/0 del 06.11.2014). Rispetto a tale data non si è maturata alcuna prescrizione, atteso che la prima interruzione del termine prescrizionale (ma anche l'emissione dell'atto di citazione) sono avvenute anteriormente alla scadenza del quinquennio (il 19 dicembre 2015, data della ultima notifica di invito a dedurre cumulativo al Castaldo).

Anche qualora si volesse individuare il *dies a quo* nella data di stipula del predetto atto transattivo, e cioè al 15/09/2014, la citazione risulta tempestivamente emessa, come anche nella ipotesi in cui si voglia individuare il *dies a quo* non nel mandato di pagamento, ma nella iscrizione del relativo credito tra i debiti fuori bilancio dell'ente (avvenuta con la delibera del Commissario ad acta n. 5 del 05.02.2013), atteso che anche rispetto a tale atto sia l'invito a dedurre, che l'atto di citazione, sono stati emessi entro il quinquennio.

Nessun rilievo, per quanto detto, hanno invece gli altri fatti o eventi addotti dalla difesa a data di inizio della prescrizione: non la data del titolo esecutivo - la data di esecutività del titolo giudiziario (il 29.06.2010) o della successiva sentenza che ha sancito l'obbligo dell'ente di ottemperare allo stesso (sentenza TAR Piemonte n. 273/2011) -, perché sia il decreto ingiuntivo che le successive sentenze hanno determinato la nascita di un titolo esecutivo, ma non la concreta diminuzione patrimoniale che il relativo credito ha causato alle casse dell'ente debitore; non la data del collocamento in pensione del XXXXXXXXXXXXXXXX (il 03.09.2009), evento del tutto irrilevante sotto tale profilo, e, meno che meno, la data di emissione del mandato di pagamento n. 1412/2009 del 02.04.2009 (atteso che con esso il XXXXXXXXXXXXXXXX ha tempestivamente liquidato la fattura 128 del 05.12.2008, e, pertanto, esso non si pone in alcuna relazione con il danno qui contestato).

3. Nel merito, un primo argomento difensivo si articola sulla tesi che il titolo sul quale si basa il preteso danno (l'atto transattivo del 2014) sarebbe in sé illegittimo, in quanto il Comune non sarebbe stato nel potere di gestire il relativo credito in virtù del fatto che l'art. 254, commi 3 e 4 T.U.E.L., attribuisce alla Commissione straordinaria di liquidazione, sottraendola al Comune, la gestione dei crediti fuori bilancio relativi all'anno 2010 (in quanto maturati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della dichiarazione di dissesto, avvenuta nel caso di specie in data 19.09.2011), e che, pertanto, detti crediti sarebbero entrati nella massa passiva e

avrebbero dovuto essere liquidati dall'organo straordinario di liquidazione; inoltre, attesa la competenza sostitutiva di quello, mancherebbe anche l'intestazione del preteso danno al Comune.

La tesi è infondata.

Non trova applicazione l'invocato art. 254, T.U.E.L., ma l'art. 255, comma 10, del medesimo, (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160), per il quale "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese...".

Le spese di lite, poi, sono state liquidate nella sentenza n. 273/2011, e, dunque, trovano il titolo in un momento successivo al 31.12.2010, per cui anche nei confronti di tale voce di danno la censura è infondata.

Del resto, non risulta che l'atto transattivo ad oggi sia stato contestato dalla Commissione straordinaria sotto i profili che la difesa del convenuto mette qui in evidenza, per cui il Collegio non ha alcun residuo dubbio in merito alla attualità del preteso danno in capo al Comune (sul punto, pertanto, deve essere rigettata anche la richiesta istruttoria espressa in udienza dalla difesa del convenuto, perché, a fronte di tali evidenze documentali, grava su di essa l'onere di acquisire autonoma notizia su fatti estintivi della pretesa, e documentarli in questa sede in considerazione del fatto che una eventuale acquisizione del credito della SISCOM alla massa passiva costituisce un fatto che rimane nella sua possibilità documentare).

Sotto questo ultimo profilo, infine, è palesemente infondato il rilievo difensivo che il danno non sarebbe riconducibile al Comune, ma all'organo straordinario di gestione in virtù della sua competenza sostitutiva, atteso che il soggetto inciso dal preteso danno è il solo Comune di Terracina, indipendentemente dalla sostituzione della Commissione, la quale avviene al solo fine della liquidazione dei rapporti dell'ente.

Rimane destituito di fondamento, pertanto, anche un secondo argomento difensivo, che si basa sull'assenza del nesso causale. La difesa rinviene tale nesso non nella condotta del XXXXXXXXXXXXXXXX, ma nel pagamento, in esecuzione dell'accordo transattivo, del quale afferma, come si è visto sopra, l'illegittimità: la tesi è infondata in diritto, come si è visto, ed è infondata anche in punto di fatto, poiché, per effetto di tale accordo, la creditrice SISCOM è, comunque, addivenuta ad una soddisfazione delle sue pretese, aventi titolo in sentenza passata in giudicato, per una somma che è pari a circa la metà di quanto ivi accertato.

4. Venendo agli addebiti, i fatti ascritti al XXXXXXXXXXXXXXXX a fonte della sua esclusiva responsabilità trovano riscontro agli atti, e fondamento nei principi e criteri di imputazione della responsabilità per danno erariale.

4.1 Il danno è riconducibile causalmente all'omessa tempestiva liquidazione delle fatture *de quibus*, la quale non trova alcuna giustificazione poiché, come emerge agli atti, esse erano assistite da congrua e tempestiva provvista finanziaria, acquisita dall'incasso delle tranches del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti versate tutte prima della scadenza delle fatture stesse (motivo per cui il Collegio respinge la richiesta istruttoria della difesa sul punto), ed esse erano munite del visto di regolare esecuzione, secondo le seguenti risultanze agli atti:

§ fattura nr. 049 del 14.05.2008: incasso somme dalla Cassa DDPP il 27.06.2008, provvedimento di liquidazione nr. 137/IV del 08.07.2008;

· fattura nr. 078 del 18.07.2008: incasso somme dalla Cassa DDPP il 14.10.2008, provvedimento liquidazione nr. 241/IV del 23.10.2008;

· fattura nr. 128 del 06.12.2008: incasso somme dalla Cassa DDPP il 29.12.2008, provvedimento liquidazione nr, 007/IV del 12.01.2009;

Risulta che la sola fattura nr. 023 del 19.02.2009, in scadenza il 21.03.2009, è stata liquidata con provvedimento nr. 088/IV del 31.03.2010, e le somme sono state incassate dalla cassa DDPP il 06.04.2010, cioè in date successive al collocamento a riposo del XXXXXXXXXXXXXXXX (avvenuto il 03.09.2009; il relativo pagamento è poi avvenuto con mandato di pagamento n. 942 del 20.04.2010), motivo per cui tale ritardo non gli può essere causalmente ricondotto (salvo quanto sarà di seguito detto in merito alla irrilevanza di tale circostanza).

Viceversa, nessuna delle altre somme incassate dalla Cassa DDPP durante la gestione XXXXXXXXXXXXXXXX per il pagamento delle fatture è stata utilizzata a tale fine, ma è stata versata in Tesoreria senza vincolo di destinazione, con la diretta conseguenza che le relative fatture sono rimaste a lungo insolute, e cioè sino alle seguenti date:

- fattura n.49 del 15.05.2008 di euro 171.589,78: pagata con mandato di pagamento n.2749 del 11.07.2013;

- fattura n. 78 del 18.07.2008 di euro 267.427,94: pagata con mandati di pagamento n.2806 e 2807 del 15.07.2013;

dunque, con gravissimo ritardo nel pagamento della sorte, dovuto alle vicende giudiziarie ad esito delle quali la SISCOM ha ottenuto, con le sentenze succitate, oltre la conferma del proprio diritto al pagamento della sorte, anche il diritto alla liquidazione degli interessi e delle spese del giudizio, somme sulle quali, infine, dopo il pagamento della sorte avvenuto con i mandati sopra indicati, le due parti sono addivenute all'atto transattivo del 2014.

Dalla stessa successione cronologica dei fatti risulta evidente che, per tutte le fatture pagate in ritardo (tranne che per la suddetta fattura n.23 del 19.02.2009), la causa del ritardo stesso risiede nel mancato utilizzo delle somme incassate dal Comune dalla Cassa DDPP a fronte delle fatture, somme che sono state versate, invece, in Tesoreria senza vincolo di destinazione, nel contesto della ormai cronica situazione di deficit dell'ente, esistente sin dal 2009 e sfociata nel 2011 nella dichiarazione di dissesto.

Conseguentemente, l'imputabilità del danno sofferto dal Comune - le somme accessorie che ha dovuto pagare alla SISCOM per ritardato pagamento delle predette fatture, oltre che le spese di giustizia che il giudice ha liquidato alla creditrice vittoriosa nel merito - è imputabile al XXXXXXXXXXXXXXXX, il quale, responsabile finanziario, ha così determinato la dispersione delle relative risorse, la loro distrazione a fini diversi da quelli per i quali esse erano state erogate, e, nel contesto più generale di cronica indisponibilità di cassa, l'insolvenza delle fatture medesime per lungo tempo. La situazione deficitaria del Comune costituisce un elemento che, da un lato, fa sì che il nesso di causalità, tra il danno e l'omissione da parte del XXXXXXXXXXXXXXXX del tempestivo pagamento con le risorse che ad esso erano destinate, sussista anche per tutto il periodo successivo, nel quale è dimostrato che il Comune non avesse sufficienti disponibilità, e, dall'altro, depone per la imputabilità del danno al XXXXXXXXXXXXXXXX anche sotto il profilo soggettivo, attesa la sua assoluta prevedibilità da parte sua.

Infatti, quanto a questo ultimo punto, il quadro indiziario fornito dalla Procura in merito alle cause sottese allo stato di deficit finanziario del Comune di Terracina è più che sufficiente per dimostrare che il XXXXXXXXXXXXXXXX fosse più che al corrente della situazione di insolvibilità

del Comune, e, dunque, in grado di prevedere che, omettendo di utilizzare le somme a ciò destinate dalla cassa DDPP, le fatture sarebbero rimaste insolute.

La sentenza penale, emessa contro di lui (sentenza di condanna nr. 176/16 del 26.01.2016 del Tribunale Penale di Latina), prova l'esistenza, al tempo della sua gestione, di una situazione di contabilità artatamente volta a occultare le sempre crescenti perdite, dovute al ricorso sistematico ad anticipazioni di Tesoreria che vede sempre nel XXXXXXXXXXXXXXXX, quale responsabile del servizio finanziario per tutti gli anni antecedenti al 2009, il soggetto al quale è imputabile la cronica carenza di risorse finanziarie al 2009.

Le dichiarazioni assunte in sede di audizione dalla Dr.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX confermano tale quadro, e illustrano, con precisione, i motivi per cui il Comune non ha resistito al contenzioso, le modalità con le quali il Comune ha reperito le risorse per il pagamento della sorte liquidata nelle fatture e per le altre somme qui imputate, e quelle con le quali ha proceduto a ridurre, efficacemente, il danno derivatone. Sono dichiarazioni, rese e depositate nel corso del presente giudizio, alle quali la difesa del XXXXXXXXXXXXXXXX non ha opposto una contestazione nelle forme consentite dalla legge per rilevare la falsità, o con contenuti adeguati, tali da indurre al Collegio un dubbio sulla loro veridicità, pur se provenienti da soggetto coinvolto da precedente invito a dedurre; per altro verso, esse sono documentate agli atti.

Ciò premesso in merito al quadro probatorio, ne consegue che, oltre a rimanere provata la tesi accusatoria avverso il XXXXXXXXXXXXXXXX, rimane anche del tutto giustificata la valutazione della Procura in merito alla posizione degli altri soggetti originariamente coinvolti nell'invito a dedurre, e non citati: è del tutto ovvio che, in una tale situazione deficitaria, non è plausibile prospettare che i successivi responsabili (XXXXXXXXXXXXXXXXX e Cataldo) possano essere imputati di alcuna responsabilità, né sotto il profilo della incidenza causale del loro comportamento, che sotto il profilo soggettivo, elementi entrambi che la Procura ha correttamente ricondotto all'unico convenuto XXXXXXXXXXXXXXXX, nei confronti del quale, in conclusione, l'addebito trova integrale accoglimento.

Tale conclusione si deve trarre anche per la voce di danno di euro 1.000,00 conseguente al pagamento del Commissario *ad acta*, effettuato con la delibera commissariale n. 5 del 2013 (sulla quale, del resto, nulla la difesa ha argomentato). Anche la liquidazione del Commissario nominato per l'esecuzione della sentenza che ha accertato il credito della SISCOM si pone in linea causale con la catena di ritardi azionata dall'omissione del tempestivo pagamento da parte del XXXXXXXXXXXXXXXX, costituendo una spesa del giudizio nel quale il Comune è risultato soccombente.

4.2 I fatti come sopra esposti sono direttamente rilevanti ai fini della definizione del titolo dell'addebito al XXXXXXXXXXXXXXXX, che il Collegio ritiene correttamente inquadrabile nella fattispecie del dolo.

Tale figura, nell'ambito della responsabilità amministrativa patrimoniale, è, infatti, definita, rispetto all'ambito della colpa grave, per l'assenza di ogni errore (l'errore non giustificabile è il nucleo della colpa grave) e per la presenza, invece, di una coscienza dell'illecito; dunque, la coscienza e volontà dell'illecito, cioè la consapevolezza del fatto che il proprio comportamento costituisce una trasgressione alle norme di legge e non è assistito da alcuna causa di giustificazione, rileva di per sé ai fini dell'assorbimento dell'illecito erariale nell'illecito doloso, senza che sia necessario, come lo è in altre sedi (come quella penale) accertare altri ulteriori elementi al fine di verificare se sia maturata o meno una determinata o specifica figura di reato.

Una tale consapevolezza è certa nella posizione del XXXXXXXXXXXXXXXX per tutte le modalità di commissione dell'illecito sopra evidenziate, ed è all'uopo sufficiente richiamare la disciplina dell'utilizzo delle somme a destinazione vincolata, del tutto incompatibile con l'utilizzo delle stesse ad altri fini, ed inserire tale illegittima deviazione di risorse nell'ambito della gestione del XXXXXXXXXXXXXXXX nel 2009 (quando, come si è detto, egli era, se non compartecipe delle cause, quantomeno sicuramente, nella sua qualità, del tutto a conoscenza dello stato di insolvenza dell'ente) per concluderne che egli aveva piena consapevolezza, sia della violazione, che delle conseguenze dannose che nel tempo ne sarebbero derivate al Comune debitore.

4.3 In merito alla quantificazione del danno imputabile al XXXXXXXXXXXXXXXX, rileva il Collegio che, anche se il ritardo nel pagamento della fattura n. 23 del 19.02.2009, in scadenza il 21.03.2009, non è a lui causalmente imputabile - come si è visto sopra al punto 4.1 -, la circostanza non costituisce un elemento che incide sulla imputabilità a suo carico dell'intero danno da ritardo come quantificato in citazione, per due ragioni.

La prima, che la suddetta fattura è di euro 2.277,00 IVA compresa, e, dunque, di importo minimale in sé e del tutto irrilevante rispetto all'importo dell'intero credito della SISCOM, ed è stata pagata con circa un anno di ritardo; le altre due fatture sono di importo enormemente superiore e sono state pagate con gravissimo ritardo (la fattura n.49 del 14.05.2008, di euro 171.589,78, e la fattura n.78 del 18.07.2008, di euro 267.427,94, pagate entrambe con più di cinque anni di ritardo).

La seconda ragione, strettamente connessa alla prima, è che l'importo del danno è determinato in citazione non con diretto riferimento agli oneri accessori e alle spese legali collegati alle singole fatture, ma con riferimento a quanto pagato dal Comune per effetto della transazione conclusa dalle parti. In detta transazione la quantificazione del credito da interessi e spese legali, lungi dal seguire un criterio di riduzione parametrato ad ogni singola fattura e periodo di ritardo, è frutto di una valutazione globale e complessiva della vicenda del ritardo (solo le spese legali sono state oggetto della transazione nello stesso importo liquidato dal giudice), ritardo che, concretamente, è dovuto al fatto che il Comune, pur non resistendo in giudizio, non pagava le fatture scadute; tale vicenda giudiziaria di certo non si sarebbe determinata solo a fronte del ritardo della singola fattura n. 23, per la assoluta lievità dell'episodio, sia in termini temporali che di credito ivi fatturato. Inoltre, l'incidenza causale del ritardo nel pagamento della fattura n. 23 sull'ammontare del danno imputato al XXXXXXXXXXXXXXXX risulta con evidenza pari a zero, se si osserva che nella transazione il credito per interessi e spese legali della società è stato ridotto a circa la metà di quanto la ditta creditrice, soddisfatta in ritardo, aveva titolo ad avere in base alle sentenze passate in giudicato, e a fronte della ben più ingente incidenza del ritardato pagamento delle fatture che il XXXXXXXXXXXXXXXX poteva e doveva pagare tempestivamente.

In conclusione, l'incidenza causale di tale fattura (*rectius*, del ritardo e delle spese legali ad essa matematicamente collegabili) rimane del tutto irrilevante sulla entità del danno, che, pertanto, rimane ascrivibile nella sua totalità alla illegittima gestione delle risorse a fondo vincolato da parte del XXXXXXXXXXXXXXXX, e al fatto che le stesse non sono state da lui utilizzate, come avrebbero dovuto essere, per pagare le fatture alla scadenza.

5. Per tutti i suesposti motivi, il convenuto deve rispondere, nei confronti del Comune di Terracina, del danno da lui causato per i fatti ascritti in citazione, e per l'intero importo ivi a lui addebitato, e, cioè, per l'importo di quanto liquidato alla SISCOM in esecuzione dell'atto transattivo del 2014 a definizione delle sue legittime pretese per interessi e spese del giudizio (euro 63.288,97), e per l'importo di euro 1.000,00 liquidato al Commissario *ad acta* su

